

Ag

13 GEN 2020
OGGI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

Della sig.ra **FRANCOLINO Chiara**, nata a Palermo il 21.01.1998, (c.f.: FRNCHR98A61G273R), residente ad Altofonte (PA), via Pitagora nr. 2, elettivamente domiciliata in questo Largo Primavera n. 14, presso lo studio dell'avv. Daniele Agostino (c.f.: GSTDNL70L13G273F), il quale chiede che le comunicazioni di rito e le notifiche siano inviate ai seguenti indirizzi pec: danieleagostino@pecavvpa.it - fax 091/7301484, che lo rappresenta e difende giusta mandato rilasciato su foglio separato che si unisce al presente

Ufficio Ufficiale Neop. Corte di Appello Palermo	13/01/20
OGGI	Orario
3 87	000333/A09 08:32
3 47	FRANCOLINO CHIARA
96 7	FRANCOLINO CHIARA
35 0	FRANCOLINO CHIARA
15 64	FRANCOLINO CHIARA

- *ricorrente*

CONTRO

L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO SEDE DI PALERMO (E.R.S.U. PALERMO), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, viale delle Scienze, Edificio 1, Residenza Universitaria Santi Romano

- *amministrazione resistente*

E NEI CONFRONTI

di **DI LIBERTO CLAUDIA**, nata ad Agrigento l'08/10/1998, ivi residente in via Papa Luciani nr. 96

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO

- previa ed interinale sospensiva, anche inaudita altera parte, dei seguenti provvedimenti:

1. della determina del Direttore f.f. ERSU nr. 177 del 14/11/2019 di designazione e pubblicazione di nr. 5208 assegnatari borse di studio a.a. 2019/2020 con allegata graduatoria;
2. della graduatoria borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 TRIENNALI, pubblicata in data 14/11/2019;

entrambi pubblicati nel sito web di E.R.S.U. Palermo "https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/graduatorie-dei-benefici/", nella parte in cui hanno respinto la domanda della odierna ricorrente - identificata con il nr. di

ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Allegato 2 - Copia Documento

pratica 201910874 - con la seguente sintetica e non esaustiva motivazione “*merito dichiarato difforme a quello comunicato dall'istituzione scolastica*”;

3. in via subordinata, **del Bando di Concorso E.R.S.U. Palermo “per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, per l'a.a. 2019/2020**, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.d.A. nr. 8 del 12 /07/2019, nonché la medesima delibera di approvazione, nella parte in cui il bando prevede nelle proprie linee guida che possano essere ritenuti utili ai fini del merito esclusivamente i CFU che risultino coerenti con l'anno accademico in corso rispetto alla data di domanda;
- di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto, implicito e preordinato.

SINTESI DI MOTIVI DI RICORSO

1. i provvedimenti non sono adeguatamente motivati;
2. i provvedimenti violano la legge, il bando di concorso e vi è eccesso di potere:
 - 2.1. si travisano e applicano erroneamente i criteri di assegnazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) utili e valutabili;
 - 2.2. la ricorrente è stata esclusa fuori dalle ipotesi previste dal bando;
 - 2.3. l'amministrazione ha omesso l'istruzione e ha violato il *favor participationis*;
 - 2.4. l'Ente resistente ha tenuto una condotta ondivaga, omissiva e incerta, determinando l'errore cui è incorsa la ricorrente nell'autocertificazione dei CFU determinandone l'esclusione con evidente violazione del *favor participationis*;
3. in via subordinata, il Bando di Concorso ERSU borse di studio a.a. 2019/2020 è illegittimo per indeterminatezza e illogicità dei requisiti di merito.

IN FATTO

In via preliminare, al fine di una corretta comprensione della vicenda in esame, appare opportuno una succinta descrizione delle circostanze di fatto, del contesto normativo e dei provvedimenti emessi dall'E.R.S.U. PALERMO, antecedenti e presupposti, rispetto all'odierno ricorso.

* * * * *

La ricorrente Francolino Chiara frequenta il terzo anno della Libera Università “Maria SS. Assunta” (LUMSA), Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, corso di laurea in Economia e Commercio con nr. matricola P2865/401, in regola nell'espletamento degli esami previsti dal piano di studi.

Con delibera del Commissario Straordinario del 12/07/2019 l'E.R.S.U. Palermo approvava il *“Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto alla studio universitario per l'a.a. 2019/2020”*.

La ricorrente, pertanto, avendo sostenuto con una buona media tutti gli esami del secondo anno, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso per il riconoscimento della borsa di studio e servizio ristorativo, inviando regolare istanza corredata da autocertificazione della situazione reddituale, dei 123 CFU conseguiti entro la data prevista dal bando all'art. 9, ovvero entro 10/8/2019, come da libretto universitario che si allega unitamente a piano di carriera.

La predetta istanza veniva protocollata al nr. di pratica **201910874**, dato da tenere a mente, atteso che per ragioni di riservatezza tutte le graduatorie pubblicate nel sito web E.R.S.U. Palermo e che si producono, non indicano i nominativi dei partecipanti, bensì il relativo nr. di pratica della domanda.

Detta circostanza, per quanto si dirà infra, assume rilievo in merito alle omissioni e alle difficoltà fraposte dall'E.R.S.U. per la ostensione dei dati anagrafici dei controinteressati.

Ma andiamo per ordine.

L'E.R.S.U. Palermo con **determina nr. 172 del 31/10/2019** a firma del Direttore f.f. Dott. Ernesto Bruno, approvava le graduatorie di *“Borse di studio”* primo anno e anni successivi (queste ultime di interesse per il presente ricorso) e *“Servizi abitativi”* a.a. 2019/2020.

Compulsando dal sito web istituzionale E.R.S.U. Palermo la graduatoria del 31/10/2019 la ricorrente aveva modo di compiacersi della sua idoneità, risultando prima nella sezione LUMSA – Palermo (cfr. graduatoria 31/10/2019 pag. 5) avendo con 94,54 punti, 123 CFU e una media aritmetica di 26,29.

Successivamente la ricorrente, sempre compulsando il citato sito web, si avvedeva della esistenza di altra graduatoria, pubblicata in data 14/11/2019, nella quale risultava respinta - difformemente rispetto alla anzidetta graduatoria del 31/10/2019 - con la seguente motivazione *“merito dichiarato difforme a quello comunicato dalla istituzione scolastica”* (cfr. pag. 15 graduatoria del 14/11/2019).

Solo informalmente la ricorrente apprendeva che l'esclusione dal concorso sarebbe derivato (infra si spiegherà il motivo della formula ipotetica) dall'inserimento dei 3 CFU relativi alla prova di inglese II, afferente al piano di studi del III anno e sostenuta dalla ricorrente in data 24/6/2019.

Pertanto, con mail del 14/11/2019 la ricorrente, rappresentando che l'inserimento dei 3 CFU non avrebbe comunque determinato uno spostamento sostanziale del punteggio, chiedeva alla responsabile del procedimento di riesaminare la sua posizione, senza ottenere alcun riscontro.

Premesso quanto sopra, gli atti cui si ricorre sono palesemente illegittimi, nonché contraddittori e non sufficientemente motivati, e ledono i diritti della ricorrente che, nell'impugnarli, affida la propria difesa ai seguenti motivi

IN DIRITTO

I

Violazione della Legge 241/1990 - Difetto di motivazione

Nell'atto impugnato (nella parte di interesse e di rilievo) ovvero “**Graduatoria Borsa di Studio del 14/11/2019 – Laurea Triennale LUMSA**” la ricorrente, identificata con nr. di pratica 201910874, risulta esclusa con la seguente motivazione “*merito dichiarato difforme a quello comunicato dall'istituzione universitaria*”.

L'articolo 3 della Legge n. 241/90, rubricato “MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO”, sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale.

A livello costituzionale l'obbligo di motivazione è sancito non solo dall'art. 113, ma anche dall'art 97 Cost., che prescrive come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento. La motivazione, dunque, si pone come un'estrinsecazione propria del principio di buon andamento e dei suoi corollari, quali il principio di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. A livello internazionale, infine, la fonte dell'obbligatorietà della motivazione si rinviene ex art. 41 CEDU: più precisamente, alla lettera c) del secondo comma è previsto espressamente “l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni”.

Da un lato, la motivazione permette di esercitare il diritto di difesa sancito ex art. 111 Cost, dal momento che il soggetto inciso dal provvedimento può impugnare quest'ultimo e rispondere a contrario – accampando le proprie ragioni – alle determinazioni della PA in modo da scalzarle; dall'altro, inoltre, attraverso l'obbligo di motivazione si impone all'atto amministrativo un requisito strettamente connesso alla discrezionalità di cui gode la PA e sul quale il giudice esercita una funzione di controllo tramite il sindacato di legittimità, affinché la discrezionalità di cui gode la PA non sconfini in arbitrio o in pura soggettività amministrativa.

Orbene, la succinta motivazione posta a fondamento della esclusione dell'odierna ricorrente dal beneficio della borsa di studio, non consente in alcun modo di comprendere gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato l'Ente resistente ad adottare il provvedimento impugnato.

L'assoluta genericità della motivazione e l'assenza di qualsivoglia elemento fattuale di raffronto non consente di esercitare alcun sindacato di legittimità e il controllo sull'esercizio dei poteri vincolati o discrezionali dell'Ente pubblico.

Ne consegue l'illegittimità della graduatoria 14/11/2019 e della relativa determina di approvazione, impugunate con il presente ricorso per vizio/carenza di motivazione, nella parte relativa alla esclusione della ricorrente.

II

Violazione di legge – Violazione della Legge 241/1990 – Violazione del bando di concorso borse di studio approvato con delibera del Commissario Straordinario E.R.S.U. Palermo in data 12/07/2019 – Violazione del favor participationis – Travisamento del fatto su circostanza rilevante - difetto di istruttoria ed illegittimità manifesta in relazione agli atti impugnati: nell'atto impugnato (nella parte di interesse e di rilievo) ovvero determina dirigenziale nr. 177/2019 del 14/11/2019 e conseguente graduatoria Borsa di Studio a.a. 2019/2020 del 14/11/2019 – Laurea Triennale LUMSA la ricorrente, identificata con nr. di pratica 201910874, risulta esclusa con la seguente motivazione “*merito dichiarato difforme a quello comunicato dall'istituzione universitaria*”.

2.1 Il provvedimento viola il bando di concorso e travisa i criteri di assegnazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) utili;

Se la motivazione si riferisce (il condizionale è dovuto per quanto detto sopra in tema di motivazione carente) all'inserimento dei 3 CFU conseguiti dalla ricorrente per il superamento della prova di Inglese II, la motivazione è in contrasto con il bando di concorso e con il principio del *favor participationis*.

Ben vero, il bando di concorso stabilisce nelle linee guida (cfr. Bando Tab. 3 punto 9, pag. 47) che “*non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio in annualità non coerente con l'anno di corso (es. studente o studentessa che si iscriverà al 2° anno, non può prendere in considerazione esami registrati sul piano di studio al 3° anno, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2019)*”.

Orbene, tralasciando l'assoluta illogicità, indeterminatezza e vaghezza della locuzione “annualità non coerente” di cui non si comprende il significato e su cui si dirà infra, che parrebbe penalizzare i più meritevoli, va puntualizzato come il caso che ci occupi non rientra nell'ipotesi di “incoerenza” indicata nel bando.

Ciò che sembrerebbe non consentito (anche in questo caso il condizionale è d'obbligo) è l'indicazione di un merito (CFU) conseguito in annualità non coerente con il proprio piano di studio, ma nulla vieta di indicare CFU appartenenti alla annualità immediatamente successiva e prossima.

Nel caso di specie, avendo la ricorrente sostenuto - alla data del 10/08/2019 - **tutti** gli esami del primo anno, **tutti** gli esami del secondo anno, oltre all'esame di Inglese II quale unico esame del terzo anno, i 3CFU di Inglese II sono assolutamente coerenti con il piano di studi e il loro inserimento nel merito non solo è valutabile ai fini del beneficio economico, ma non viola in alcun modo il bando.

Del resto è il medesimo bando che fornisce una lettura del (vago) concetto di “annualità incoerente”, facendo riferimento all'esempio dello studente del **primo anno** che intenda iscriversi al **secondo anno** e inserisce nella domanda CFU del **terzo anno**.

Nel caso di specie, invece, vi è una assoluta coerenza tra l'inserimento dei 3 CFU Inglese II e il piano di studi della ricorrente e ciò in quanto la stessa, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (02 settembre 2019) era iscritta al **secondo anno** (avendo sostenuto tutti gli esami sia del primo che del secondo anno) e sarebbe entrata al **terzo anno** da lì ad un mese (1 ottobre 2019).

E' evidente, pertanto, come il caso che ci occupa nulla ha a che vedere con la (generica e indeterminata) ipotesi di “incoerenza” indicata nel bando.

L'esclusione è quindi illegittima e l'atto va annullato.

2.2. il provvedimento ha respinto la ricorrente fuori dalle ipotesi prevista dal bando – eccesso di potere;

L'indicazione dei 3 CFU di Inglese II NON possono considerarsi “*dato difforme da quanto comunicato dalla istituzione universitaria*”, o “*dato falso o mendace*”, atteso che il relativo merito (3 CFU per Inglese II) è stato regolarmente conseguito dalla ricorrente per come si evince dai documenti allegati.

Ed invero, ai sensi dell'art. 10 della lex specialis costituiscono motivi di esclusione “...8. *non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicati negli elenchi dei*

partecipanti al concorso....9. hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati e dalle banche dati.....”.

Ciò detto, nessuna irregolarità è mai stata rilevata e comunicata dall'ufficio alla ricorrente, la quale non è stata posta, pertanto, nelle condizioni di potere sanare alcuna eventuale irregolarità.

Inoltre, i CFU autocertificati dalla ricorrente sono assolutamente ed incontestabilmente conformi ai documenti allegati e alle banche date: la ricorrente ha sostenuto 123 CFU alla data del 10/08/2019 per come si potrà agevolmente verificare compulsando il libretto universitario e il piano carriera allegati.

E' evidente come la causa di esclusione indicata dal comma 8 dell'art. 10 Bando Concorso, faccia riferimento alle tipiche dichiarazioni mendaci e/o false e/o infedeli, atte a rappresentare all'Ente situazioni, status, qualità e circostanze non sussistenti in capo al dichiarante, fornite artatamente per trarne un indebito profitto, non certamente allorquando il partecipante dichiara situazioni, status, qualità e circostanze effettivamente sussistenti.

Tanto ciò è vero che la disposizione sopra commentata va letta in combinato disposto con la citata Tab. 3 Linee guida, a mente della quale, nell'ipotesi di CFU non coerenti con il piano di studi (circostanza che non sussiste nel caso di specie), se ne esclude il loro conteggio, con espressione testuale che non lascia adito a diverse interpretazioni “*non potranno essere considerati utili ai fine del merito...*”, senza alcun riferimento a cause di esclusione.

Ne conseguenze da quanto sopra come il provvedimento impugnato pretenderebbe di escludere la ricorrente per **eccesso di merito, ovvero per avere sostenuto tutti gli esami del primo e secondo anno e per aver sostenuto in anticipo anche una materia (inglese II) del terzo anno.** Non è chi non veda l'assoluta incongruità del provvedimento, che non solo estende arbitrariamente le ipotesi di incoerenza dei CFU oltre quanto previsto e normato dalla lex specialis, ma si pone, paradossalmente, al di fuori di ogni principio di ragionevolezza, coerenza logica e meritocrazia che devono permeare e dare sostanza all'istituto della borsa di studio, quale espressione tipica e tipizzata - nel settore universitario di riferimento - del buon andamento e della imparzialità della P.A.

2.3 L'amministrazione ha omesso l'istruzione – Irrilevanza sostanziale della presunta irregolarità.

L'amministrazione avrebbe dovuto dapprima rilevare la presunta irregolarità, conseguentemente invitare la ricorrente a sanare (cfr. art. 10 comma 8 bando) e, in caso di inerzia o di omesso rilievo officioso, avrebbe potuto esclusivamente espungere con adeguata

motivazione i CFU ritenuti non coerenti, ricalcolando il punteggio, così come sancito dalle linee guida, ma mai avrebbe potuto escludere la ricorrente.

Si profila, pertanto, una evidente violazione della *lex specialis*, un eccesso di potere e un chiaro difetto di istruttoria.

Senza recesso circa la illegittimità della esclusione per tutto quanto sopra esposto, ammettendo per pura ipotesi che i 3 CFU Inglese II non dovessero essere indicati (e così non è) l'E.R.S.U. a mente delle linee guida avrebbe dovuto espungere i 3 CFU e riconteggiare gli elementi secondo le indicazioni del bando contenute a pag. 25 ovvero:

$70 * (\text{n. cfu superati} / \text{n. cfu previsti}) + 28 * (\text{media aritmetica dei voti} / 30) + 0,5 * \text{lodi}$.

Applicando la superiore formula al caso di specie:

Considerato che:

- I cfu previsti sono incontestabilmente 123 (cfr. graduatoria);
- espunti i 3 cfu Inglese II, la ricorrente ha conseguito 120 cfu;
- la media aritmetica dei voti conseguiti dalla ricorrente alla data del 10/8/2019 (cfr. libretto univ. e piano carriera) è pari a 26,29;

Ne consegue: $70 * (120 \text{ cfu} / 123 \text{ cfu previsti}) + 28 * (\text{media } 26,29 / 30)$, ovvero $70 * 0,97 + 28 * 0,876 = 67,9 + 24,53 = \text{Punti } \underline{92,42}$, che avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi utilmente al **secondo posto** con assegnazione della borsa di studio.

Nel caso in cui, di contro, i 3 CFU Inglese II debbano essere calcolati, il risultato è di 94,53 punti, che collocherebbero la ricorrente al primo posto della graduatoria LUMSA.

2.4. l'Ente resistente ha tenuto una condotta ondivaga, omissiva e incerta, determinando l'errore cui è incorsa le ricorrente nell'autocertificazione dei CFU determinandone l'esclusione con evidente violazione del *favor participationis*;

Il bando di concorso per l'a.a. 2019/2020 prevede, con espressione vaga e incerta, la non computabilità ai fini del merito di crediti (CFU) non “coerenti” con il piano di studi e a tal fine le linee guida propongono il caso esemplificativo dello studente del primo anno che dovendosi iscrivere al secondo anno, inserisca CFU di esami propri del terzo anno; sul punto si è già detto sopra.

Quello che interessa evidenziare con il presente motivo è come detta disposizione, senza recesso circa la sua vaghezza e indeterminatezza oltre che illogicità, non era contenuta nel precedente bando a.a. 2018/2019.

Analizzando, infatti, le disposizioni del precedente bando non è dato riscontrare analoga limitazione: l'art. 8 del bando 2018/2019 contiene delle sintetiche e brevi linee guida (che nel successivo bando sono contenute nella più volte citata Tab. 3) nelle quali non viene fatto alcun riferimento al (vago) concetto di “coerenza” dei CFU conseguiti e l'anno accademico in corso. Tale situazione può aver determinato la ricorrente ad inserire nell'autocertificazione i 3 CFU di inglese II, al netto della già equivoca e incerta locuzione di “coerenza” dei CFU.

Altro elemento che può avere inciso nella vicenda è rinvenibile nella differenza tra studenti dell'Università di Palermo (UNIPA) e gli studenti della LUMSA.

Per i primi, il sistema procede ad una compilazione automatica dei CFU, in base alle risultanze delle banche-dati, come si evince dall'inciso contenuto nell'art. 9 *“per gli studenti e le studentesse UNIPA di anni successivi al primo, il requisito di merito rivalutato in seguito alle comunicazioni dell'istituzione Universitaria, necessario per partecipare al concorso, è reso disponibile durante la compilazione online della domanda di partecipazione al concorso”*. In buona sostanza, gli studenti UNIPA non possono in alcun caso incorrere in errore e sono, pertanto, di gran lunga facilitati ed agevolati.

Per gli studenti LUMSA, invece, era necessaria autocertificazione anche dei CFU, con la conseguenza che il mutamento delle regole, la vaghezza delle linee guida e l'assenza di qualsivoglia automatismo agevolatore del calcolo possono aver indotto in errore nella indicazione di CFU asseritamente non valutabili.

Anche tale aspetto va, pertanto, valorizzato al fine di censurare, da un lato, la illegittimità degli atti impugnati che hanno introdotto una evidente disparità tra studenti UNIPA e altri, ed escludere, sotto altro profilo, alcun intento fraudolento e/o mendace.

3. Illegittimità del bando di concorso per indeterminatezza e illogicità della disposizione che esclude i CFU “non coerenti” con il piano di studi.

In via subordinata, si impugna il bando di concorso ERSU a.a. 2019/2020 nella parte in cui, tra le linee guida, introduce un criterio di esclusione dei CFU relativi ad annualità successive facendo riferimento al concetto vago ed indeterminato della incoerenza tra CFU di annualità diverse.

Non è dato comprendere il significato attribuibile alla superiore a-tecnica locuzione, la cui estrema vaghezza consente all'Ente un esercizio del potere amministrativo altamente discrezionale, potenzialmente sconfinabile nell'arbitrio, che per tale ragione risulta sganciato da chiari elementi di raffronto cui ancorare l'essenziale diritto di controllo del cittadino e dell'Autorità Giudiziaria.

Tale vizio ha manifestato la propria refluenza negativa nella posizione soggettiva della ricorrente solo a seguito della esclusione dalla graduatoria, pure impugnata con il presente ricorso, in tal modo legittimando l'impugnazione odierna.

In relazione alla individuazione del controinteressato.

La ricorrente in data **20/12/2019** ha formalmente richiesto il nominativo del soggetto identificato dal nr. di pratica 201915503, posizionatosi all'ultimo posto e, pertanto, individuato quale soggetto che avrebbe subito effetti pregiudizievoli in caso di accoglimento del ricorso.

L'E.R.S.U., tuttavia, nonostante fossero state esplicitate ragioni di massima urgenza, ha aperto il procedimento di accesso agli atti solo in data 08/01/2020, senza tuttavia fornire il dato richiesto e comunicando che avrebbe dato avvio alla comunicazione al controinteressato.

Orbene, l'apertura intempestiva del procedimento di accesso agli atti ha di fatto reso impossibile avere contezza dei dati anagrafici necessari per potere procedere nei termini di legge alla notifica del ricorso.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'omessa indicazione dei nominativi dei soggetti partecipanti al concorso nella graduatoria impugnata, identificati in maniera anonima esclusivamente per mezzo del nr. di pratica, configura l'ipotesi della non agevole identificabilità del controinteressato, cui consegue la regolarità del contraddittorio anche in assenza di notifica a questi ultimi.

Ad ogni modo, la ricorrente - per scienza propria - è in possesso del nominativo della partecipante al concorso contraddistinta dal nr. di pratica 201914602, sig.ra Claudia Di Liberto, collocatasi al secondo posto della graduatoria LUMSA - terzo anno, che verrebbe superata dalla odierna ricorrente in caso di accoglimento delle domande.

Ove l'On.le TAR dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio, estendendo la notifica anche agli altri partecipanti al concorso, si chiede di essere autorizzati a notificare per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso presso il sito web istituzionale dell'E.R.S.U. Palermo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto esposto, ricorrono i presupposti per invocare, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus boni juris* appare evidente da quanto precede, nonché dalle pronunzie ormai univoche di altri Tribunali della Repubblica che si sono trovati a pronunciarsi su casi analoghi a quello che ci occupa.

Pronunzie che hanno dichiarato la illegittimità dell'operato della Amministrazione resistente, quando il procedimento risulta viziato e l'atto di esclusione dal concorso non sia correttamente e sufficientemente motivato, oltre che in contrasto con le previsioni del bando.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni juris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove concorsuali si sono concluse ed è stata quindi pubblicata una graduatoria dei vincitori.

E' evidente, dunque, l'esigenza di provvedere con urgenza alla sospensione dei provvedimenti impugnati, in modo da consentire la valutazione del punteggio in capo alla ricorrente e il suo inserimento nella graduatoria con riserva quale idoneo-assegnatario della borsa di studio al fine di scongiurare il rischio di un esaurimento delle risorse finanziarie nelle more erogate ed erogabili.

Inoltre, il mancato conseguimento dei benefici economici derivanti dalla borsa di studio e servizio ristorativo per una studentessa capace, meritevole e diligente, qual è l'odierna ricorrente, si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale maggiore spesa per circa 2.000,00 euro, oltre alla maggiore spesa per servizio di ristorazione, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene del tutto negata la possibilità di acquisire un'importante forma di sostegno allo studio universitario in un contesto di ridotta capacità reddituale familiare (ISEE del nucleo familiare della ricorrente pari ad € 13.228,09).

Ritenuto l'anzidetto, nonché per ogni altro motivo di fatto e di diritto che si fa salvo, la signora FRANCOLINO Chiara, ut supra, chiede che

VOGLIA L'ON.LE T.A.R.

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;

- annullare, **previa ed interinale sospensione**, i provvedimenti impugnati, per i motivi tutti esposti in narrativa, e di ogni altro atto agli stessi preordinato e presupposto, emettendo ogni altra consequenziale statuizione.

Vinte le spese e, nel caso di compensazione, riconoscere quantomeno il diritto al rimborso delle spese per contributo unificato.

Si producono atti e documenti come da indice a parte.

La parte dichiara, ai fini del versamento del contributo unico unificato, che il presente ricorso è soggetto al pagamento della somma di € 650,00.

Palermo, 13/01/2020

Avv. Daniele Agostino


PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritta **Chiara FRANCOLINO**, nata a Palermo il 21/01/1998 (c.f.: FRNCHR98A61G273R), residente ad Altofonte (PA), in via Pitagora nr. 2, nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Daniele Agostino (c.f.: GSTDNL70L13G273F), presso il cui studio, sito in Palermo, Largo Primavera n. 14 eleggo domicilio, per ogni fase, stato e grado del presente procedimento, conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di estendere il contraddittorio, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di rinunciare agli atti e accettare rinunce, di transigere e/o conciliare, di riscuotere somme e quietanzare.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

La presente procura alle liti deve interdersi conferita in calce all'atto.

Chiara Francolino

La firma è autentica

Avv. Daniele Agostino



109200033301(0)



Corte di Appello di Palermo

U N E P

Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
ENTE REGIONALE DIRITTO STUDIO UNIV. PA
SCIENZE DELLE VIALE, ED. 1
PA

OGGI

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

il Sig. Norman Tano

Cronologico/Progr./Totale	
000333	000001/2
Registro	
A09/2020	
Data Richiesta	
13/01/2020	
Istante	
FRANCOLINO CHIARA	
Avvocato	
AGOSTINO DANIELE	
Km Percorsi	Trasferta €



capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc).

Sped. Raccomandata N°. _____

Firma del Portiere

Data

Palermo, 13.01.2020

Uff./Funz. Giudiziario

U.N.E.P. CA. DI PALERMO

Funzionario U.N.E.P.

Dr. Ciro Fagano



ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Allegato 2 - Copia Documento

REGISTRO CRONOLOGICO N. 333A9

Atto n. spedito dall'ufficio in data

Posteitaliane

e indirizzato a DI LIBERTO CLAUDIA via/piazza VIA PAPA LUCIANI 96 CAP 96 Città AGRIGENTO Prov.

AVVENUTA CONSEGNA	MANCATA CONSEGNA	AVVENUTO RITIRO
(barrare una sola casella) <input type="checkbox"/> destinatario persona fisica <input type="checkbox"/> destinatario persona giuridica in data/...../..... nelle mani di nome e cognome in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> rappresentante legale <input type="checkbox"/> curatore fallimentare <input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio) <input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero: <input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) <input type="checkbox"/> persona addetta alla casa <input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario <input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ovvero: <input type="checkbox"/> portiere dello stabile firma del ricevente.....	<input type="checkbox"/> per irreperibilità del destinatario <input checked="" type="checkbox"/> per temporanea assenza del destinatario per rifiuto di nome e cognome <input type="checkbox"/> del Piegio <input type="checkbox"/> di firmare i documenti attestanti la consegna in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> rappresentante legale <input type="checkbox"/> curatore fallimentare <input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio) <input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero: <input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) <input type="checkbox"/> persona addetta alla casa <input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario <input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ovvero: <input type="checkbox"/> portiere dello stabile avvenuto deposito in data <u>14.1.20</u> spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. <u>6200280641-1</u> in data <u>14.1.20</u> firma dell'addetto <u>[firma]</u>	in data <u>24.01.20</u> firma del ricevente <u>[firma]</u> firma dell'addetto alla consegna <u>[firma]</u> <input checked="" type="checkbox"/> atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente in data/...../..... firma dell'addetto <u>[firma]</u> Timbro dell'ufficio <u>[timbro]</u> MODELLO 23L

P. 0661

RICEVUTA

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
 È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	Sine <u>DI LIBERTO CLAUDIA</u>	
	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	<u>VIA PAPA LUCIANI 96</u>
	C.A.P.	<u>92100 AGRIGENTO</u>
MITTENTE	MITTENTE	<u>UNEP PA</u>
	VIA / PIAZZA	
	C.A.P.	
	COMUNE	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 43175 Sez. 07 Operaz. 103
 Causale: AG 13/01/2020 13:04
 Peso gr.: 45 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Cod. AG: 785060736075 Cod. AR: 685060736074
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Allegato 2 - Copia Documento

ATTO DA NOTIFICARE N. 225 060136078

DEL / /

Destinatario DI UBERTO CALUSA

Indirizzo P. ULLAMI 36

CAP/Località/Provincia

data / /

firma del ricevente



SE IL DESTINATARIO E' ASSENTE

CAD immessa nella cassetta postale

CAD affissa alla porta d'ingresso

firma dell'addetto

Reun

AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.

Comunicazione di avvenuto deposito
spedita con raccomandata

N° 62880280641-7



Posteitaliane



Mod. 23L CAD - Mod. 04101B - Ed.06/19 - EP1322B - St. [1]

Da Restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AW DANIELE AGOSTINO		
Nome e Cognome/ Ragione Sociale		
CARICO PER PALERMO		19
90143 PALERMO		PA
CAP	Località	Prov.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Si attesta che la presente copia del ricorso notificato è conforme all'originale analogico in mio possesso.

Palermo, 27/01/2020

f.to Avv. Daniele Agostino

ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Allegato 2 - Copia Documento

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78506073607-5

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza




- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

2013

Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [1]

Da Restituire a:
Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.



68506073607-4

Avv. Daniela Apostino
Largo Primavera 14
90143 PALERMO PA

(compilare in stampatello maiuscolo)

REGISTRO CRONOLOGICO N.
Atto n. spedito dall'ufficio in data/...../.....
e indirizzato a D. LIBERTO CLAUDIA via/piazza VIA PAPA LUCIANI 96 CAP Città AGRIGENTO Prov.

Posteitaliane


AVVENUTA CONSEGNA	MANCATA CONSEGNA	AVVENUTO RITIRO
<p>(barrare una sola casella)</p> <p><input type="checkbox"/> destinatario persona fisica</p> <p><input type="checkbox"/> destinatario persona giuridica</p> <p>in data</p> <p>nelle mani di nome e cognome</p> <p>in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale</p> <p><input type="checkbox"/> curatore fallimentare</p> <p><input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio)</p> <p><input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)</p> <p><input type="checkbox"/> persona addetta alla casa</p> <p><input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> portiere dello stabile</p> <p>firma del ricevente.....</p> <p>Il ricevente non ha firmato il presente avviso</p> <p><input type="checkbox"/> per analfabetismo</p> <p><input type="checkbox"/> per incapacità fisica alla sottoscrizione</p> <p><input type="checkbox"/> per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. in data</p> <p>firma dell'addetto.....</p>	<p><input type="checkbox"/> per irreperibilità del destinatario</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> per temporanea assenza del destinatario</p> <p>per rifiuto di nome e cognome</p> <p><input type="checkbox"/> del Piegio</p> <p><input type="checkbox"/> di firmare i documenti attestanti la consegna</p> <p>in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale</p> <p><input type="checkbox"/> curatore fallimentare</p> <p><input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio)</p> <p><input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)</p> <p><input type="checkbox"/> persona addetta alla casa</p> <p><input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> portiere dello stabile</p> <p>avvenuto deposito in data.....</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. in data</p> <p>firma dell'addetto.....</p>	<p>in data <u>24.04.20</u></p> <p>firma del ricevente <u>A. HO...</u> (DELEGATO)</p> <p>firma dell'addetto alla consegna <u>[Firma]</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)</p> <p>rispedito al mittente</p> <p>in data</p> <p>firma dell'addetto</p> <p>Timbro dell'ufficio</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">MODELLO 23L</div>		

ERSU PALERMO
 Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
 Allegato 2 - Copia Documento

AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.

Comunicazione di avvenuto deposito
spedita con raccomandata

N° 62880280641-7



Posteitaliane



Mod. 23L CAD - Mod. 04101B - Ed.06/19 - EP1322B - St. [1]

Da Restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AW DANIELE ABO RINO
CARO SU MAREMMA 19
90143 PALERMO PA

AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.

Comunicazione di Avvenuto Deposito

Posteitaliane

ATTO DA NOTIFICARE N. 235 060136078

DEL / /


Destinatario DI UBERTO CAROSSA

Indirizzo P. ULLIAMI 36

CAP/Località/Provincia

data / /

firma del ricevente



timbro dell'ufficio recapito

SE IL DESTINATARIO E' ASSENTE

CAD immessa nella cassetta postale

CAD affissa alla porta d'ingresso

firma dell'addetto

Requ

ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Allegato 2 - Copia Documento